



COMUNE DI TARANTO

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE
RINNOVABILI SUL TERRITORIO JONICO
DEL COMUNE DI TARANTO**

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LE ISTANZE: 30/09/2024



Il Comune di Taranto RENDE NOTO

- che intende acquisire, in esecuzione della delibera di G.C. n. 258 del 26/07/2024 con cui il Comune ha deliberato di intraprendere il percorso volto alla creazione di una c.d. “Comunità Energetica Rinnovabile” (di seguito: “CER”) e delle manifestazioni preliminari di interesse acquisite, una ricognizione finalizzata all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse alla partecipazione CER partecipata dal Comune di Taranto.
- Tale soggetto sarà costituito nelle forme riconosciute dalla vigente normativa nazionale di incentivazione e promozione dell’autoconsumo energetico, già comprese fra gli obiettivi della Direttiva Europea 2018/2001 e disciplinate dall’art. 42bis, DL 162/2019 e dai relativi provvedimenti attuativi.
- La ricognizione è orientata all’individuazione di soggetti consumatori di energia elettrica da rete (operatori economici, Enti, privati, etc.) e/o produttori aventi le caratteristiche di idoneità previste

Ciò premesso, si precisa quanto segue.

1. **OGGETTO: Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio comunale definita “C.E.R. Tarantum” ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rif. R.0000414. del 07-12-2023**

PREMESSO che:

- Il processo di transizione energetica si basa sulle Direttiva (UE) 2001/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione



dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II) e della Direttiva (UE) 944/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (IEM);

- La direttiva RED II nasce per favorire lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili sul territorio nazionale, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini e più in generale dei clienti finali. La direttiva introduce modelli di partecipazione a complessità crescente, definendo e normando l'autoconsumo singolo, l'autoconsumo collettivo (nel quale, per esempio, l'energia prodotta dall'impianto realizzato sul tetto di un edificio può essere messa a disposizione anche dei singoli cittadini e non più solo dei servizi comuni dell'edificio) e allo stesso tempo norma la nascita della configurazione dell'Autoconsumo collettivo, ovvero delle cosiddette **“Comunità dell'Energia Rinnovabile (CER)”**.
- L'evoluzione della tecnologia apre la strada a modelli innovativi di gestione dell'energia; in parallelo si assiste anche all'evoluzione del quadro normativo europeo, che punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;
- E' stato approvato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica rif. R.0000414. del 07-12-2023 che definisce le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;



VISTA

- la deliberazione ARERA 727/2022/R/EEL del 27 dicembre 2022 e s.m.i. “Definizione, ai sensi del decreto legislativo 199/21 e del decreto legislativo 210/21, della regolazione dell’autoconsumo diffuso. Approvazione del testo integrato autoconsumo diffuso” che incentiva impianti di potenza fino a 1 MW inseriti in configurazioni che prevedono l’utilizzo della rete di distribuzione esistente sottesa alla stessa cabina primaria;
- la Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022 sulla “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022” recante le condizioni in base alle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia e, in particolare, la misura Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) la quale prevede prestiti a tasso zero fino al 100% dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, accoppiati a sistemi di stoccaggio inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità delle energie rinnovabili;
- il decreto del Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR 23 gennaio 2023, n. 16, che adotta il documento denominato Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza e la relativa manualistica allegata;



VISTA

- la decisione della Commissione europea C(2023) 8086 final del 22 novembre 2023 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al presente decreto, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- La Mozione ai sensi dell'art. 32 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale di Taranto avente come oggetto: "*Conversione ecologica e Comunità Energetiche Rinnovabili*" del 11/10/2023, approvata dal Consiglio Comunale, con la quale si dà impulso propositivo alla costituzione delle CER;

VISTO

- il paragrafo 25, lettera d) della citata decisione C(2023) 8086 final in cui, ai fini dell'accesso alla misura, si prevede che le imprese che sono soci o membri delle comunità energetiche devono essere PMI, e che la loro partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.
- il M.I.S.E. ha emanato specifici incentivi per supportare la creazione di CER, che sono compatibili con altre forme di incentivi previsti dallo stesso decreto CER;
- La Regione Puglia con Delibera della Giunta Regionale n. 1346 del 7 agosto 2020: "Legge Regionale 9 agosto 2019, n. 45 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Approvazione definitiva Linee Guida attuative", ha approvato le Linee Guida Attuative che disciplinano: a) i criteri per l'adozione di un protocollo di intesa da parte dei comuni che intendono proporre o procedere alla costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente; b) i criteri per la redazione del bilancio energetico delle comunità energetiche; c) i criteri e le caratteristiche del documento strategico delle comunità energetiche, contenente l'individuazione delle azioni che le stesse intendono intraprendere per la riduzione



dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici e i parametri per la valutazione regionale dei risultati derivanti dall'attuazione del documento strategico; d) i criteri e le modalità per il sostegno finanziario regionale, in prima attuazione, alla fase di costituzione delle comunità energetiche, con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità; e) le modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo tecnico;

- il Decreto CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR, ovvero l'approvazione delle Regole Applicative del Gestore Servizi Energetici emanate in data 28.02.2024 che stabiliscono tra l'altro anche l'iter burocratico per l'inserimento delle istanze di finanziamento per la realizzazione degli Impianti fotovoltaici a partire dal 04 Aprile 2024.

Rilevato che:

- l'art. 31 del D. lgs. n. 199/2021 ha precisato che l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

DATO ATTO che

- le Comunità di energia rinnovabile (CER) sono soggetti giuridici autonomi costituiti, su base aperta e volontaria da privati cittadini, Enti e imprese, che consumano energia autoprodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e hanno come scopo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri e alle aree in cui operano. In tale contesto, il ruolo dell'Amministrazione Comunale è fondamentale, ovvero si identifica come soggetto



COMUNE DI TARANTO

che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini/imprese. La CER installa sui tetti nella disponibilità (es. scuole, palestre, uffici) gli impianti fotovoltaici ed aggrega tramite di essa una serie di privati cittadini e/o imprese accomunati dall'essere sottesi alla medesima cabina primaria (cabina di trasformazione alta/media tensione);

- l'art. 8 del D.lgs. n. 199/2021 amplia la potenza della Comunità Energetica Rinnovabile a 1MW e prevede che siano aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
 - possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto;
 - per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria;
 - l'incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della configurazione;
 - nei casi di cui alla lettera b) per i quali la condivisione è effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), compresa la quota di energia condivisa e dall'incentivo di cui al presente articolo;

ATTESO che



COMUNE DI TARANTO

- l'Amministrazione Comunale di Taranto intende favorire la costituzione sul proprio territorio della Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R. di TARANTO", che aggrega utenze private e pubbliche, favorendo così la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata per beneficiare degli incentivi previsti dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica approvato dalla Commissione Europea, oltre a determinare benefici ambientali e sociali;

RICHIAMATO

- il disposto di legge, che testualmente recita: *“clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:*
 - a) *l'obiettivo principale della comunità quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;*
 - b) *la comunità un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a);*
 - c) *per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;*
 - d) *la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili,*



COMUNE DI TARANTO

fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

Le comunità energetiche rinnovabili operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

e) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;

f) l'energia autoprodotta utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c), mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;

g) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;

h) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità;

i) i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;



j) nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, lettera a), la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.”;

CONSIDERATO che:

- l'evoluzione della tecnologia apre la strada a modelli innovativi di gestione dell'energia, dove l'evoluzione del quadro normativo europeo punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;
- al centro di tale evoluzione ci sono le "Comunità Energetiche Rinnovabili", il cui obiettivo è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e per la comunità, sia economici che di qualità della vita, oltre ad erogare servizi sul territorio comunale;
- si stanno aprendo diverse opportunità per la diffusione di questo innovativo modello di condivisione dell'energia quali incentivi statali, bandi regionali e finanziamenti del PNRR che permetteranno che diversi edifici comunali, privati, commerciali e industriali si dotino nei prossimi mesi di impianti di produzione di energia rinnovabile;
- in tale contesto, il Comune di Taranto vuole avere un ruolo centrale nel promuovere tale modello delle CER quale volano per lo sviluppo sociale, economico e ambientale, proponendosi quale soggetto che facilita la comunicazione, il coinvolgimento dei cittadini e la predisposizione di tutti i passaggi per la effettiva realizzazione di comunità energetiche; un percorso volto alla istituzione di una o più comunità energetiche, come definite dall'art.42-bis del D.L. del 30 dicembre 2019 n.162 e dalle attuali normative attuative;



COMUNE DI TARANTO

- l'adesione ad una comunità energetica consente di trarre notevoli benefici di diversa natura tra cui:
 - Benefici ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO2 quale logica conseguenza dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile;
 - Benefici economici, in quanto si considera che l'autoproduzione e l'autoconsumo *in situ* di energia consente una riduzione di costi dell'energia elettrica da approvvigionare;
 - Benefici di carattere sociale permettendo di aiutare la riduzione dei costi della bolletta e avviando una politica di lotta alla povertà energetica;

INVITA I CITTADINI E IMPRENDITORI

a aderire alla **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzata all'istituzione di una o più COMUNITA' ENERGETICHE nel territorio del Comune di TARANTO**; in particolare, i cittadini e le imprese presenti sul territorio comunale possono entrare a far parte di una C.E.R., in qualità di:

- **Produttore di energia:** l'impianto di produzione deve avere potenza nominale non superiore ad 1 MW. L'energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/21 (15 dicembre 2021), nonché impianti di produzione entrati in esercizio prima della predetta data purché la loro potenza nominale totale non superi il limite del 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità energetica rinnovabile. A tal fine, gli impianti di produzione ammessi alle configurazioni realizzate ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 non concorrono al raggiungimento del suddetto limite del 30%;



- Produttori di energia correnti: nel caso che siano progettati o in atto lavori di realizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- Consumatore: in questo caso è sufficiente la titolarità di un punto di prelievo di energia (POD).

2. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate entro il **30/09/2024** mediante la modalità di cui al punto 3.

3. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

E' possibile presentare domanda compilando il "Modulo A" presente sul sito www.comune.taranto.it al seguente link https://comunetaranto.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=LAVORI_PUBBLICI_COM_ENER_MOD_A

Il modulo A compilato e firmato, assieme agli allegati richiesti (documento d'identità del dichiarante e copie delle bollette delle forniture di energia elettrica degli ultimi 12 mesi) dovrà essere inviato sulla predetta pagina del sito comunale previo accesso mediante SPID o CIE.

4. MODALITÀ PER PRENDERE CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE:

Gli interessati potranno prendere contatto con questo ente dalle ore 11.00 alle ore 13.00 del lunedì, mercoledì e venerdì, al seguente indirizzo email cosimo.nasole@comune.taranto.it e/o telefonicamente contattando il **Rup Dott. Cosimo NASOLE** al n. 099 4581954 o l'Energy Manager Comunale **ing. Armando IORIO** al n. 333 8709849.



5. ALTRE INFORMAZIONI

5.1 Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare con il Comune di Taranto occorre solo presentare la manifestazione di interesse.

5.2 Gli esiti di tale indagine saranno oggetto di approvazione con apposito provvedimento pubblicato sul sito *Comune di Taranto – sezione “Avvisi”*

5.3. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.

DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

Avv. Ermina Irianni